



Istituto Vescovile "A. Graziani"

Scuola Primaria Paritaria - Scuola Secondaria di I Grado

Via Cà Rezzonico, 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424/522254; fax: 0424/231244

email: segreteria@lescuolegraziani.it

Allegato 1 del Regolamento di Istituto PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del Bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto al Bullismo un aumento del fenomeno del CyberBullismo, ossia quella forma di Bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il Bullismo e il CyberBullismo in tutte le forme.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al Bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo e al CyberBullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTO il D.M 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021- Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e CyberBullismo;

VISTA la Legge 17 maggio 2024, n. 70;

VISTI gli artt.2-3-33-34 Cost. Italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

INTEGRA E AGGIORNA IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.2

Bullismo: cos'è	Bullismo: cosa non è
<p>«L. n.70-2024-art.1-bis: Per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;</p> <p>Nel contesto scolastico il fenomeno del Bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il Bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima.</p> <p>Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.</p> <p>Manifestazioni di Bullismo:</p> <ul style="list-style-type: none">• FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;• VERBALE: insultare, deridere, offendere;• INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. <p>Il Bullismo è anche discriminatorio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Omofobico• Razzista• contro i disabili	<p>Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</p> <p>Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.</p> <p>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola primaria (elementare) fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel Bullismo.</p>

Art. 3

Il CyberBullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Pertanto, il CyberBullismo consiste nel porre in essere in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale. Qualsiasi atto di CyberBullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 4

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano). Gli studenti si impegnano a contrastare l'*hatespeech* sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile. In linea con l'art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "*No hatespeech movement*" del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio. Le condotte di CyberBullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario

scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa...), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, Coordinatore) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva. Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL COORDINATORE DIDATTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del Bullismo e *CyberBullismo*.
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di Bullismo e *CyberBullismo*, rivolti al personale docente ed ATA.
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del Bullismo e *CyberBullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del Bullismo e *CyberBullismo*.
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del Bullismo e del CyberBullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.
- Coordina il Team anti-Bullismo e individua i suoi componenti.
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione.

3. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di Bullismo e Cyberbullismo;
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

4. IL TEAM ANTI-BULLISMO

Il Team è composto dal referente, da 3-4 docenti motivati, 1-2 membri del personale ATA e da eventuali figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo, psicopedagogo, collaboratore scolastico). Esso ha il compito di:

- collaborare con il referente Bullismo per scegliere le azioni di prevenzione e sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere scolastico di tutte le componenti,
- intervenire, secondo il protocollo, quando viene a conoscenza di episodi di Bullismo/CyberBullismo;
- raccogliere e condurre la valutazione dei casi in modo da intraprendere le opportune azioni di supporto;
- scegliere l'intervento da mettere in atto;
- gestire il caso e monitorare le azioni intraprese.

5. IL COLLEGIO DOCENTI

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche. Organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, Cyberbullismo ed educazione digitale;

- approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, legando la progettazione della scuola all'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L.92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art.3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art.5 "Educazione alla cittadinanza digitale";
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica.

6. IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet.
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

7. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

8. GLI ALUNNI

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- Non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- Durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

9. I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del Bullismo e del CyberBullismo.
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura).
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.
- Conoscono il codice di comportamento dello studente.
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di Bullismo, CyberBullismo e navigazione on-line a rischio.

10. COLLABORATORI SCOLASTICI ED ASSISTENTI TECNICI (OVE PRESENTI)

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, in quanto considerati addetti ad un pubblico servizio (secondo l'art.358 del c.p. la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che è colui che pur non essendo un pubblico ufficiale svolge un servizio di pubblica utilità, collaborando con il Dirigente scolastico e con i docenti alla vigilanza.), ferme restando le responsabilità dei docenti;
- nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e Cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;

- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

11. MANCANZE DISCIPLINARI

Nel complesso il **Bullismo** rappresenta un abuso sistematico di potere da parte del/i discente/i che si rendono autori di prepotenze ai danni di uno o più compagni/e di scuola. È possibile riconoscere come "prepotenza" qualunque aggressione, esplicita o nascosta, qualunque umiliazione od intimidazione perpetrata da uno o più bambini/ragazzi ai danni di uno o più compagni. Le prepotenze possono essere poste in essere da singoli alunni, ma generalmente vedono il coinvolgimento del gruppo dei compagni, che operano a sostegno del bullo o partecipando attivamente alla prevaricazione o isolando la vittima e mostrandosi indifferenti nei suoi confronti.

Talvolta il gruppo viene manipolato dal prepotente affinché più compagni partecipino alle prepotenze o molestino la vittima al posto del bullo (*Bullismo relazionale*).

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica,
- la violenza psicologica o l'intimidazione del gruppo, reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **CYBERBULLISMO**:

Flaming	litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
Harassment	molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
Cyberstalking	invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
Denigrazione	pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
Outing estorto	registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
Impersonificazione	insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
Esclusione	: estromissione intenzionale dall'attività online.
Sexting	invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

PROCEDURA DA SEGUIRE NEI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

FASI	ATTORI
1. PRIMA SEGNALAZIONE è possibile: - compilare la segnalazione direttamente dal sito della scuola nella sezione "CyberBullismo", - segnalare direttamente ai docenti di classe, - segnalare tramite l'apposito modulo da inserire nella cassetta blindata presente a scuola.	- genitori - insegnanti - alunni - ata
2. VALUTAZIONE-colloqui di APPROFONDIMENTO (tutti gli attori) - raccogliere informazioni (colloqui con vittima, bullo, compagni, famiglia); - verificare e valutare la gravità della situazione; - informare la famiglia della vittima se non già informata dei fatti.	- Dirigente - Team anti-Bullismo - Coordinatore di classe
3. SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO - convocazione del CdC straordinario in presenza di un componente del Team anti-Bullismo che riferirà la valutazione del caso ossia il livello di gravità e gli interventi educativi necessari:	- consiglio di classe - Team anti-Bullismo
1. codice verde (livello di rischio basso) → approccio educativo con la classe	- docenti di classe

<p>2. codice giallo (livello sistematico, rischio medio) → <i>approccio educativo con la classe + intervento individuale con bullo e vittima + gestione della relazione + coinvolgimento della famiglia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - docenti di classe - psicologo della scuola - docente con competenze trasversali - Team - Coordinatore Didattico
<p>3. codice rosso (livello di urgenza, rischio alto) → <i>intervento individuale con bullo e vittima + coinvolgimento della famiglia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - psicologo della scuola - docente con competenze trasversali - Team - Coordinatore Didattico
<p>Il CdC stabilirà le sanzioni disciplinari (vedi punto 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di classe - Team anti-Bullismo - Coordinatore Didattico (laddove necessario)
<p>4. MONITORAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservare la situazione nel tempo e valutare se si è risolta o se prosegue (un controllo a una settimana e uno a un mese salvo diverse esigenze: colloquio con la vittima e/o testimoni, famiglia, insegnanti) - qualora la situazione non fosse risolta proseguire con gli interventi educativi o altre sanzioni disciplinari 	<ul style="list-style-type: none"> - genitori/docenti/alunni - Consiglio di Classe - Team antiBullismo - Coordinatore didattico

10. INFRAZIONI -SANZIONI DISCIPLINARI-PROCEDURA

La nostra scuola ha stabilito una gerarchia chiara di sanzioni e viene chiesto a tutti i membri del personale di assicurarsi, in ogni momento, che il comportamento degli alunni sia adeguato. Lo scopo delle nostre scelte in materia di sanzioni è di fornire un quadro generale garantendo al personale la discrezionalità e la flessibilità necessarie alla gestione degli incidenti. Considerato che le sanzioni avranno un effetto quanto più positivo sul comportamento degli alunni quanto più questi le giudicheranno eque, saranno evitate le punizioni collettive e la progressione rapida verso le sanzioni severe, per riservarle ai casi seri e ripetuti di comportamento scorretto.

Le sanzioni previste sono, in ordine di gravità:

INFRAZIONI	SANZIONI DISCIPLINARI
<p>Infrazioni lievi</p> <ul style="list-style-type: none"> - episodi singoli di danneggiamento di oggetti altrui o pubblici - episodi occasionali di offese o Flaming 	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale dell'alunno; - Nota sul libretto personale dell'alunno; - Nota sul libretto dell'alunno e sul registro di classe; - Ripristino del danno; - Sospensione della ricreazione; - Comunicazione telefonica ai genitori.
<p>Infrazioni di media gravità</p> <ul style="list-style-type: none"> - episodi ripetuti contro oggetti di proprietà altrui - episodi ripetuti di offese o di Flaming/Harassment ripetuto con grave disagio/malessere della vittima 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota sul libretto dell'alunno e sul registro di classe; - Ripristino del danno; - Convocazione dei genitori e/o dell'alunno da parte del Coordinatore di Classe e di un altro docente; - Convocazione dei genitori e/o dell'alunno da parte del Coordinatore Didattico.
<p>Infrazioni gravi</p> <ul style="list-style-type: none"> - episodi di minacce, intimidazioni, isolamento - denigrazione - episodi di violenza fisica o psicologica - estorsioni - realizzazione di filmati audio/video a scuola non autorizzati dai docenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Esclusione da visite didattiche o viaggi di istruzione; - Sospensione didattica da uno a tre giorni; - Sospensione fino a dieci giorni in caso di mancanze in cui siano ravvisabili elementi di Bullismo; - Restituzione di quanto sottratto, ripristino o rimborso di quanto danneggiato; - Eventuale richiesta di Istanza di ammonimento (per alunni ultraquattordicenni).

<p style="text-align: center;">Infrazioni gravissime</p> <ul style="list-style-type: none"> - impersonificazione - cyberstalking - denigrazione con profonda prostrazione e/o malessere della vittima - outing estorto - sexting 	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a dieci giorni; - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva oppure nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente. - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi; - Eventuale richiesta di Istanza di ammonimento (per alunni ultraquattordicenni).
--	---

PROCEDURA	
Avvio della procedura	<p>a) infrazioni lievi Le infrazioni sono rilevate tramite l'apposito modulo. Esse sono valutate e sanzionate direttamente dal docente, che ne informa i genitori e i colleghi mediante annotazione sia nel libretto delle comunicazioni, sia nel registro di classe nei casi previsti. In caso di mancanza del libretto, l'annotazione medesima viene sostituita da una telefonata ai genitori con eventuale invito a colloquio. Della telefonata si prenderà nota sul registro di classe.</p> <p>b) infrazioni da mediamente gravi a gravissime Le infrazioni sono rilevate tramite l'apposito modulo. L'insegnante che rileva l'infrazione dà avvio alla procedura, attivando gli Organi o gli operatori competenti indicati nel presente regolamento. Qualora il fatto venga rilevato da personale della scuola, chi lo ha rilevato lo comunica immediatamente sia ai docenti degli alunni interessati sia (per mancanze gravi e gravissime) al Coordinatore Didattico e al Team anti-Bullismo.</p>
Istruttoria	Il Team anti-Bullismo compie accertamenti su quanto segnalato nel tempo più breve possibile.
Contestazione di addebiti	Nell'ipotesi in cui il fatto accertato appaia riconducibile a quanto compreso nella categoria di infrazioni non lievi, la contestazione va annotata sinteticamente sul libretto delle comunicazioni e contemporaneamente sul registro di classe nonché comunicata dettagliatamente ai genitori.
Contraddittorio	L'alunno e i genitori hanno tempo 5 giorni lavorativi dalla notifica per presentare giustificazione scritta o verbale durante un incontro programmato con il Team anti Bullismo e il Coordinatore (in questo caso quanto esposto sarà verbalizzato e il verbale assunto agli atti della scuola). In questa sede si delibererà in merito alla sanzione comminata, con provvedimento scritto motivato, e si comunicherà ai genitori.
Ricorsi	È possibile presentare ricorso avverso le sanzioni entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia d'Istituto, presieduto dal Coordinatore Didattico e composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due genitori individuati dalla componente genitori eletti negli OOC. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni, accogliendo o rigettando il ricorso medesimo con provvedimento motivato. Contro la decisione dell'Organo di garanzia d'Istituto i genitori dell'alunno possono presentare ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni dall'avvenuta notifica della conferma della sanzione; l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimersi sul ricorso entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo.

11. COME E QUANDO APPLICARE SANZIONI DISCIPLINARI

Gli episodi di Bullismo accertati devono essere subito sanzionati, privilegiando il ricorso a sanzioni disciplinari di tipo riparativo, anche in conformità con quanto indicato nella direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007 e nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – DPR 21 novembre 2007 n.235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Testo in vigore dal 2 gennaio 2008). Le competenze in materia disciplinare, se il comportamento trasgressivo è previsto dal regolamento d'Istituto, redatto in conformità alle norme sopraindicate, spettano al Consiglio di classe. Le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari vanno indirizzate all'Organo Regionale di Garanzia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale. Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono né sono sostituite

da eventuali sanzioni penali se il comportamento violento e prevaricatore si configura come reato, né quelle civili per eventuali danni ingiustamente causati a cose o a persone; queste ultime colpiscono i genitori dei minori che hanno causato tali danni (responsabilità civile oggettiva) o gli adulti che li hanno in custodia. Gli insegnanti hanno una posizione analoga, ma non identica a quella dei genitori. Perché vi sia responsabilità dell'insegnante, l'atto illecito dev'essere commesso dall'allievo durante il tempo in cui è sottoposto alla sua vigilanza (art. 2048, 2° comma cod. civ.). Come il genitore, l'insegnante può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando di non avere potuto impedire il fatto. Un'ipotesi tipica di responsabilità dell'insegnante si ha quando il fatto si verifica mentre egli si è allontanato dalla classe. Ma la vigilanza dev'essere assicurata all'interno della struttura scolastica anche fuori dalla classe e spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. Com'è noto alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato (art. 28 Costituzione), naturalmente allorché l'istituto scolastico sia statale

12. RICHIAMO DEGLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di Bullismo che di CyberBullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo). Si raccomanda di informare tempestivamente il Coordinatore Didattico per stabilire l'eventuale avvio dei provvedimenti del caso non appena ci sia il sospetto che il comportamento integri una fattispecie di reato.

Articoli	Reati
Art. 494 c.p.	Sostituzione di persona
Art. 580 c.p.	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 c.p.	Percosse
Art. 582 c.p.	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale. (Si specifica che pornografia è anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa
Art 167 codice della privacy	Trattamento illecito di dati personali

Se chi commette reato **ha un'età inferiore ai 14 anni, a risponderne saranno i genitori.**

Se però chi adotta questi comportamenti **supera i 14 anni di età**, è bene sapere che con l'avvento della nuova legge Bullismo e CyberBullismo **diventano veri e propri reati a sé stanti, punibili penalmente con pena detentiva** (da 1 a 7 anni) per chiunque minaccia o molesta un'altra persona di qualunque sesso e razza, con condotte reiterate e mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori e diffamatori nei suoi confronti. Inoltre se questi atti avvengono per mezzo di una o più persone con testimoni al seguito, la legge punisce con la reclusione anche chi è testimone di tali atti e non interviene o denuncia (con detenzione dai 6 mesi ai 3 anni).

13. MODULO DI SEGNALAZIONE



Istituto Vescovile "A. Graziani"

Scuola Primaria Paritaria - Scuola Secondaria di I Grado

Via Cà Rezzonico, 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424/522254; fax: 0424/231244

email: segreteria@lescuolegraziani.it

PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

Scuola-Plesso: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era:

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

1. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi? _____

C.D.U. del 7 aprile 2025

C.d.I del 27 maggio 2025